

nautilus
ASSOCIATED

**ANTIRICICLAGGIO:
Adeguata verifica della clientela
Obblighi**

La adeguata verifica della clientela

Le istruzioni dell'AIF (istruzione 001 del 18 settembre 2019) delineano un percorso articolato su tre diversi livelli e che riguarda sia il cliente che il titolare effettivo. Tale percorso può essere sinteticamente così riassunto:

1. Individuazione, come processo di attribuzione della qualifica di cliente o di titolare effettivo ad un determinato soggetto;
2. IDENTIFICAZIONE, come processo di acquisizione di dati e informazioni riguardanti i soggetti "individuati";
3. VERIFICA DELL'IDENTITÀ, come processo volto ad acquisire documentazione in grado di confermare i dati e le informazioni precedentemente acquisiti.

I soggetti designati devono assolvere personalmente a tutti gli obblighi di AVC previsti dalla presente Istruzione, salvo che gli stessi rilascino specifica delega scritta al proprio personale, ai collaboratori o, ad esempio, a PROFESSIONISTI appartenenti al medesimo Studio Commerciale Associato. Le deleghe eventualmente concesse devono essere conservate sia nell'interesse del DELEGATO e del delegante che al fine di metterle a disposizione delle Autorità competenti se richiesto

Art. 20

(Professionisti)

1. Per professionisti si intendono:

- omissis -

a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;

b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;

- omissis -

Art. 21

(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto d'affari;

b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;

c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

Le attività dei Commercialisti, Revisori Contabili, Società di Revisione e Attuari, ai fini “antiriciclaggio”, sono state classificate in:

- RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA;
- OPERAZIONI;
- PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI

“RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA”: rapporto d'affari, come definito all'art. 1 comma 1 lett. o) della LEGGE, e che consiste nell'esecuzione di una pluralità di prestazioni professionali rientranti tra quelle indicate nell'**Allegato A**, salvo che siano escluse in quanto rientranti nell'elenco di cui all'**Allegato B** o nella LEGGE, il tutto in un arco temporale contrattualmente predeterminato, quanto alla durata, al momento del conferimento dell'incarico oppure in un arco temporale aperto;

“PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE”: operazione occasionale, come definita all'art. 1 comma 1 lett. m) della LEGGE, e che consiste nell'esecuzione di una prestazione professionale ad esclusione di quelle indicate nell'**Allegato B**;

“PRESTAZIONI PROFESSIONALI”: comprende i RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA e le singole OPERAZIONI che ne fanno parte, nonché le PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI;

ALLEGATO A
ELENCO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAI SOGGETTI DESIGNATI

Cod.	Descrizione
A01	Assistenza e consulenza contabile, amministrativa, finanziaria, bilancio.
A02	Assistenza e consulenza amministrativa, fiscale e tributaria.
A03	Dichiarazioni dei redditi e adempimenti fiscali (esclusa redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e adempimenti in materia di amministrazione del personale)
A04	Assistenza e consulenza in materia di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessioni.
A05	Consulenza generica, societaria, economica, finanziaria e contrattuale.
A06	Attività di sindaco revisore e altre attività di revisione/controllo contabile.
A07	Perizie, motivati pareri, business <i>plan</i> , arbitrati.
A08	Svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi.
A99	Altro

ALLEGATO B
ELENCO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESENTATE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA
VERIFICA DELLA CLIENTELA

Cod.	Descrizione
B01	<p>Attività connesse ad incarichi conferiti da parte dell’Autorità Giudiziaria (ad esempio: redazione di stime, perizie, curatore di società sottoposta a procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti, coadiutore del curatore giudiziario, liquidatore d’ufficio, consulente tecnico d’ufficio, custode giudiziale di beni o aziende); in questi casi difatti i soggetti designati agiscono in qualità di organo ausiliario del Giudice. Sono compresi i consulenti dei CTU/CTP sul presupposto che sono soggetti alla vigilanza del Magistrato e pertanto qualificabili anch’essi come organi ausiliari.</p> <p><u>Obbligo del soggetto designato:</u> conservare almeno copia della delibera di nomina e/o del conferimento dell’incarico.</p>
B02	<p>attività di sindaco (non revisore) in società, enti o persone giuridiche; in tali casi, difatti, il soggetto designato non agisce in forza di un incarico professionale, bensì, in forza di un mandato conferito dall’Assemblea consistente nel controllo di legalità. Qualora invece il soggetto designato svolga l’attività di sindaco revisore, in considerazione dell’incarico professionale consistente nel controllo contabile, tale attività deve intendersi quale PRESTAZIONE PROFESSIONALE e deve conseguentemente essere assoggettata agli obblighi di AVC.</p> <p><u>Obbligo del soggetto designato:</u> conservare almeno copia della delibera di nomina.</p>
B03	<p>Predisposizione di interPELLI con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Pubblica Amministrazione e Autorità.</p> <p><u>Obbligo del soggetto designato:</u> conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell’incarico professionale.</p>

B04	<p>Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.</p> <p><u>Obbligo del soggetto designato:</u> conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.</p>
B05	<p>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza.</p> <p><u>Obbligo del soggetto designato:</u> conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.</p>
B06	<p>Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza.</p>

	<u>Obbligo del soggetto designato</u> : conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.
B07	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web. <u>Obbligo del soggetto designato</u> : conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.
B08	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati. <u>Obbligo del soggetto designato</u> : conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.
B09	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati. <u>Obbligo del soggetto designato</u> : conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.
B10	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. <u>Obbligo del soggetto designato</u> : conservare copia del documento di identità del cliente o del suo DELEGATO e copia dell'incarico professionale.

Al fine di delineare il perimetro di applicazione degli obblighi di AVC, il soggetto designato, anteriormente al compimento in nome o per conto del cliente di una delle attività non escluse dall'**Allegato B**, e comunque all'avvio di una PRESTAZIONE PROFESSIONALE, in alternativa:

- a. acquisisce dal cliente una specifica lettera di incarico professionale o apposito contratto scritto per i RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA contenente in modo chiaro le tipologie di prestazioni professionali previste.
- b. in assenza di una lettera d'incarico professionale firmata dal cliente o di un apposito contratto scritto, il soggetto designato, nei termini sopra indicati, provvede a redigere un documento di identico contenuto, datato e firmato dal medesimo, che resta a disposizione del RIA e dell'AIF.

L'indicazione di € 15.000 non va riferita al compenso, bensì al valore dell'operazione/rapporto. Per questo motivo le operazioni di valore indeterminabile vanno assoggettate ad AVC.

Art. 23

(Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, in caso di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero qualora sia possibile gestire in modo adeguato tale rischio. In tali situazioni le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.

- I soggetti designati devono sempre procedere alla IDENTIFICAZIONE del cliente sia esso una persona fisica, persona giuridica, uno strumento/istituto giuridico, o un ente con o senza personalità giuridica; debbono inoltre procedere alla VERIFICA DELL'IDENTITÀ nonché all'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni.
- Per le persone fisiche la VERIFICA DELL'IDENTITÀ avviene:
 - a. per i clienti, a prescindere dal LIVELLO DI RISCHIO assegnato, secondo le modalità indicate all'art. 40.
 - b. per i titolari effettivi, in base ad un approccio basato sul rischio, secondo le modalità indicate all'art. 40 così come richiamato all'art. 30.
- Il processo di IDENTIFICAZIONE del cliente avviene di regola alla presenza fisica dello stesso, da cui il soggetto designato acquisisce dati ed informazioni richiesti ai fini dell'IDENTIFICAZIONE.
- L'IDENTIFICAZIONE può anche avvenire a distanza. In questo caso l'IDENTIFICAZIONE va effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a. videoconferenza registrata e conservata ai sensi dell'art. 34 della LEGGE;
 - b. utilizzo delle procedure previste dall'art. 29 e 29 *bis* della LEGGE;
 - c. procedure informatiche o telematiche idonee ad acquisire dati, informazioni e documenti che consentano di accertare l'identità del cliente.

Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

I destinatari della normativa devono assegnare un PROFILO DI RISCHIO a ogni cliente, sia nel caso di RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA che nel caso di PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI. La profilatura della clientela è finalizzata a modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di AVC.

Il LIVELLO DI RISCHIO del cliente non è una caratteristica statica, bensì dinamica, che può cambiare al variare delle informazioni o delle circostanze che riguardano il cliente e il titolare effettivo.

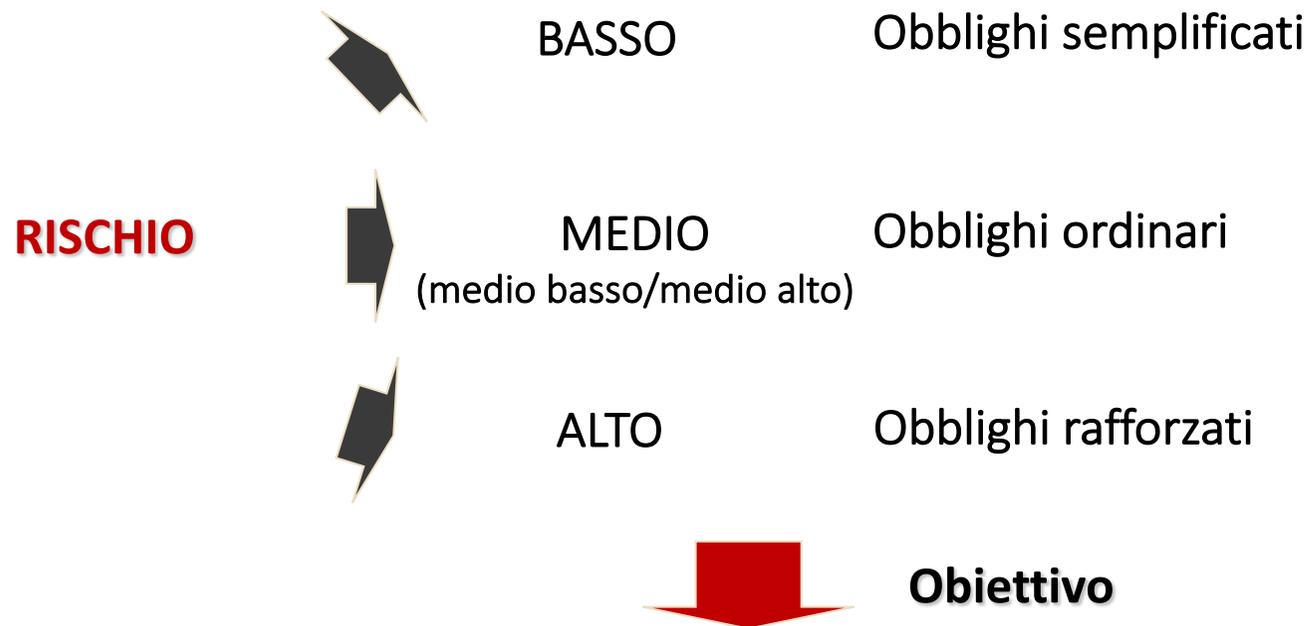
Le istruzioni consentono al soggetto obbligato di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il c.d. *risk based approach*, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico.

- Tale scheda sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte;
- La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato: trattandosi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi;
- Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore;

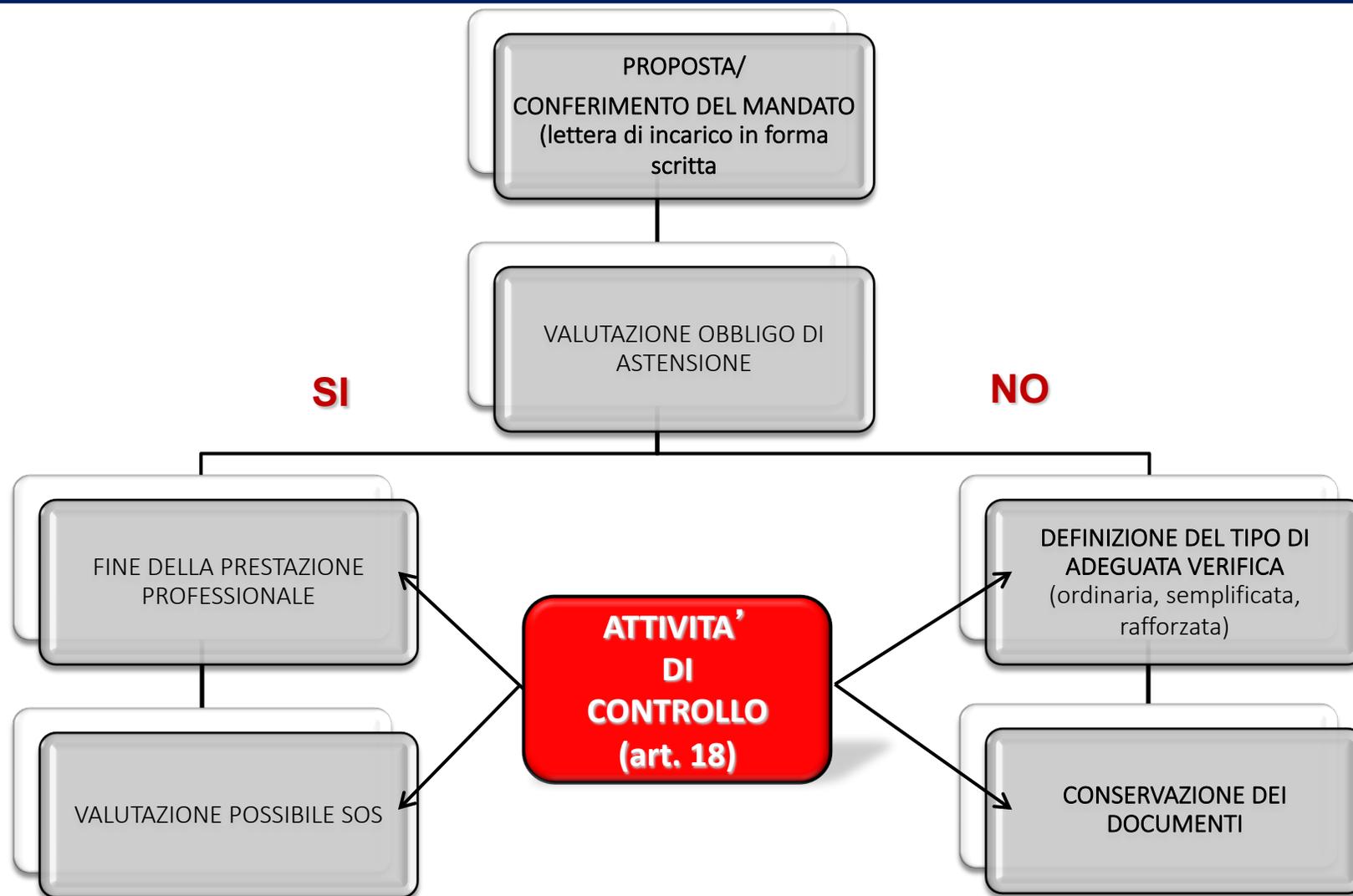
Le procedure per l'adeguata verifica della clientela



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela



Associare a ciascun cliente un determinato livello di rischio



Identificazione del cliente

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) **identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;**
- b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

Identificazione del cliente – persona fisica

Nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, i soggetti designati devono acquisire almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a. cognome e nome;
- b. data e luogo di nascita;
- c. cittadinanza;
- d. tipologia ed estremi del documento di riconoscimento;
- e. Codice ISS;
- f. (Paese di/indirizzo) residenza anagrafica e domicilio laddove non corrispondente.

I soggetti designati devono altresì ottenere informazioni su:

- titolare effettivo, acquisendo le informazioni di cui al comma 1;
- scopo e natura prevista del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA o della PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE (indipendentemente dal LIVELLO DI RISCHIO attribuito al cliente).

I soggetti designati devono inoltre acquisire le seguenti informazioni:

- a. professione o attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo, adeguatamente dettagliate;
- b. status di PEP del cliente e del titolare effettivo;
- c. COE, in caso in cui la persona fisica sia un operatore economico ed agisca in tale veste;
- d. numero di telefono e, se disponibili, indirizzo del sito web, e-mail o fax ovvero altro mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.

Identificazione del cliente – persona fisica

In caso di persone fisiche non residenti o non domiciliate a San Marino, in luogo del Codice ISS e COE si acquisiscono codici identificativi analoghi (ad esempio codice fiscale, “social security number”, partita IVA o “Tax ID number”, ovvero altro codice identificativo univoco rilasciato dallo Stato estero).

Nel caso di imprese individuali, devono essere acquisite le informazioni e i dati di cui al comma 1, 2 e 3 nonché le seguenti:

- denominazione della ditta;
- attività concretamente svolta;
- indirizzo della sede;
- luogo/area geografica che rappresenta il prevalente mercato di riferimento;
- Codici ATECO.

Nel caso in cui i clienti dei soggetti designati agiscano quali PROFESSIONISTI, anche esteri, devono essere acquisite anche le seguenti informazioni:

- denominazione dello studio;
- numero e data di iscrizione all’Albo professionale;
- indirizzo della sede;
- luogo/area geografica che rappresenta il prevalente mercato di riferimento.

Identificazione del cliente – persona giuridica

Nel caso in cui il cliente sia una società o un ente con o senza personalità giuridica, i soggetti designati devono acquisire almeno i seguenti dati e informazioni:

- a. denominazione o ragione sociale;
- b. forma giuridica;
- c. COE
- d. Codici ATECO;
- e. indirizzo della sede legale e di quella amministrativa, ove non coincidente;
- f. oggetto sociale ed attività concretamente svolta;
- g. data di costituzione;
- h. ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione;
- i. luogo/area geografica che rappresenta il prevalente mercato di riferimento;
- j. ASSETTO PROPRIETARIO e STRUTTURA DI CONTROLLO;
- k. numero di telefono e, se disponibili, indirizzo del sito web, e-mail o fax ovvero altro mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.

I soggetti designati devono altresì ottenere informazioni su:

- Titolare effettivo, acquisendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 1 e comma 3 lett. a) e b);
- scopo e natura prevista del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA o della PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE (indipendentemente dal LIVELLO DI RISCHIO attribuito al cliente).

Identificazione del cliente – persona giuridica

Nel caso di società e di enti con o senza personalità giuridica esteri in luogo del COE o del Codice ATECO si acquisiscono codici identificativi analoghi (ad esempio codice fiscale, partita IVA, e “Tax ID number”, ovvero altro codice identificato univoco rilasciato dallo Stato estero).

Nel caso di associazioni, fondazioni o enti giuridici analoghi (ad esempio cooperative e consorzi), di diritto sammarinese o esteri, i soggetti designati devono acquisire almeno le informazioni e i dati di cui ai precedenti punti, in quanto applicabili.

L’ente non riconosciuto (ad esempio, la federazione sportiva, l’associazione non riconosciuta, il condominio) non avendo personalità giuridica opera di fatto attraverso il suo rappresentante al quale deve essere ricondotta la titolarità del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA o la veste di cliente della PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE. Se l’ente non riconosciuto dispone di un COE, può essere censito con la denominazione dell’ente.

Identificazione del cliente – persona giuridica

Nel caso di trust, affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo (di diritto sammarinese o estero), i soggetti designati devono acquisire dati e informazioni:

- sia sui medesimi trust, affidamenti fiduciari o altri istituti o strumenti giuridici analoghi che, ai meri fini della LEGGE assumono la qualifica di clienti;
- sia sul trustee, sull'affidatario fiduciario o altro soggetto agente di istituto o strumento giuridico analogo.

In relazione al trust, all'affidamento fiduciario o ad altro istituto o strumento giuridico analogo (di diritto sammarinese o estero), i soggetti designati devono acquisire i seguenti dati e informazioni, ove applicabili:

- a. denominazione;
- b. qualificazione giuridica dell'istituto;
- c. COE;
- d. data e numero di iscrizione nel Registro dei Trust o di altro eventuale specifico registro (nel caso diverso dal trust);
- e. indirizzo della sede legale (o residenza);
- f. finalità del trust o dell'affidamento fiduciario o di altro istituto giuridico analogo estero (ovverosia, le motivazioni che hanno indotto alla costituzione dell'istituto) quando il cliente è il disponente o l'affidante;
- g. data di istituzione;
- h. struttura di controllo.

Identificazione del cliente – persona giuridica

Nel caso di trust, affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo (di diritto sammarinese o estero), i soggetti designati devono acquisire dati e informazioni:

- sia sui medesimi trust, affidamenti fiduciari o altri istituti o strumenti giuridici analoghi che, ai meri fini della LEGGE assumono la qualifica di clienti;
- sia sul trustee, sull'affidatario fiduciario o altro soggetto agente di istituto o strumento giuridico analogo.

In relazione al trust, all'affidamento fiduciario o ad altro istituto o strumento giuridico analogo (di diritto sammarinese o estero), i soggetti designati devono acquisire i seguenti dati e informazioni, ove applicabili:

- a. denominazione;
- b. qualificazione giuridica dell'istituto;
- c. COE;
- d. data e numero di iscrizione nel Registro dei Trust o di altro eventuale specifico registro (nel caso diverso dal trust);
- e. indirizzo della sede legale (o residenza);
- f. finalità del trust o dell'affidamento fiduciario o di altro istituto giuridico analogo estero (ovverosia, le motivazioni che hanno indotto alla costituzione dell'istituto) quando il cliente è il disponente o l'affidante;
- g. data di istituzione;
- h. struttura di controllo.

In relazione ai trustee, agli affidatari o agli altri soggetti agenti di istituto o strumento giuridico analogo, i soggetti designati devono acquisire i dati e le informazioni connesse con lo status giuridico

Identificazione del cliente – persona giuridica

Nel caso in cui il cliente sia un'amministrazione pubblica, i soggetti designati devono acquisire almeno le seguenti informazioni:

- a. denominazione dell'azienda o dell'ente o dell'ufficio o del servizio delle amministrazioni pubbliche;
- b. indirizzo della sede legale e amministrativa laddove non coincidente;
- c. attività svolta;
- d. numero di telefono e, se disponibili, indirizzo del sito web, e-mail o fax ovvero altro mezzo di comunicazione utilizzato dal cliente.

I soggetti designati devono altresì ottenere informazioni su:

- titolare effettivo, acquisendo le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 3 lettere a) e b) così come individuato all'articolo 25 della presente Istruzione;
- scopo e natura prevista del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA o della PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE (indipendentemente dal LIVELLO DI RISCHIO attribuito al cliente).

Identificazione del titolare effettivo

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) **identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1 bis dell'allegato tecnico;**
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

ALLEGATO TECNICO

Art. 1 bis

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;

b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.

2. La partecipazione di cui al comma 1 lett. a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore in società estere.

L'identificazione del Titolare Effettivo

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo:

- a. Proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente (nozione di controllo)
- b. In caso in cui l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società

L'identificazione del Titolare Effettivo

Persona fisica

Al fine di individuare il titolare effettivo, nel caso in cui il cliente sia una persona fisica, i soggetti designati devono acquisire un'attestazione in cui il cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere o meno il titolare effettivo, ossia se agisce per se stesso oppure nell'interesse di terzi.

- ✓ Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo
- ✓ Nel caso di una persona fisica che risieda all'estero, questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato
- ✓ Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto

L'identificazione del Titolare Effettivo

Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali. In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta).

In relazione a ciò possano essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%.

I titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- ✓ hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%.
- ✓ hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

L'identificazione del Titolare Effettivo

Società di capitali

I destinatari della normativa, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, devono individuare il titolare effettivo sulla base dei seguenti criteri:

- a) "Criterio del possesso o del controllo", come criterio principale;
- b) "Criterio dell'esercizio di poteri di amministrazione o direzione", come criterio residuale.

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona. Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- ✓ persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ✓ persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea
- ✓ persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante

L'identificazione del Titolare Effettivo

Ciente ente pubblico

Nel caso in cui il cliente sia un'amministrazione pubblica, i soggetti designati:

- a) considerano titolari effettivi, coloro i quali esercitano funzioni di direzione o amministrazione negli enti pubblici e nelle aziende autonome;
- b) possono non individuare i titolari effettivi in tutti gli altri casi (Segreterie di Stato, Eccellentissima Camera, dipartimenti, uffici della pubblica amministrazione).

Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (si ritiene con poteri di rappresentanza). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. "fondazioni di famiglia", in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi. Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati.

L'identificazione del Titolare Effettivo

Trust

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.), i titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

L'identificazione del Titolare Effettivo

La V Direttiva

Titolare effettivo - Modalità di individuazione

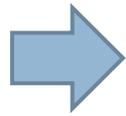
Con le modifiche introdotte dalla V Direttiva viene spostato l'interesse alla "titolarità del potere di rappresentanza". In particolare:

- la nuova formulazione prevede che qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica"(in questi casi si dovrà spiegare il perché lo si è individuato in tal modo, evidenziando le ragioni che non hanno consentito una diversa designazione)
- Il titolare effettivo dovrà essere individuato anche nelle società di persone e nelle associazioni prive di personalità giuridica, nonché negli istituti giuridici affini al trust
- il legislatore, fornendo la doppia locuzione "società" o "cliente", chiarisce la portata dei criteri per individuare il titolare effettivo nei casi di catene di controllo, spingendosi verso la "società" apicale del gruppo che controlla il "cliente" (controllo piramidale)
- un'altra importante novità è quella che prevede l'obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo e con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 (partecipazioni superiori al 25%, controllo della maggioranza dei voti in assemblea, etc.).

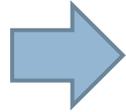
L'identificazione del Titolare Effettivo

COME	DA CHI	MEDIANTE	QUANDO
<ul style="list-style-type: none">• E' SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">• PROFESSIONISTA O ANCHE ATTRAVERSO PROPRI• DIPENDENTI O COLLABORATORI	<ul style="list-style-type: none">• L'ADOZIONE DI MISURE ADEGUATE E COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETA' E DI CONTROLLO DEL CLIENTE• LA RICHIESTA DI DATI PERTINENTI AL CLIENTE (dichiarazione scritta)• INFORMAZIONI ACQUISITE IN ALTRO MODO	<ul style="list-style-type: none">• CONTESTUALMENTE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

L'identificazione del Titolare Effettivo

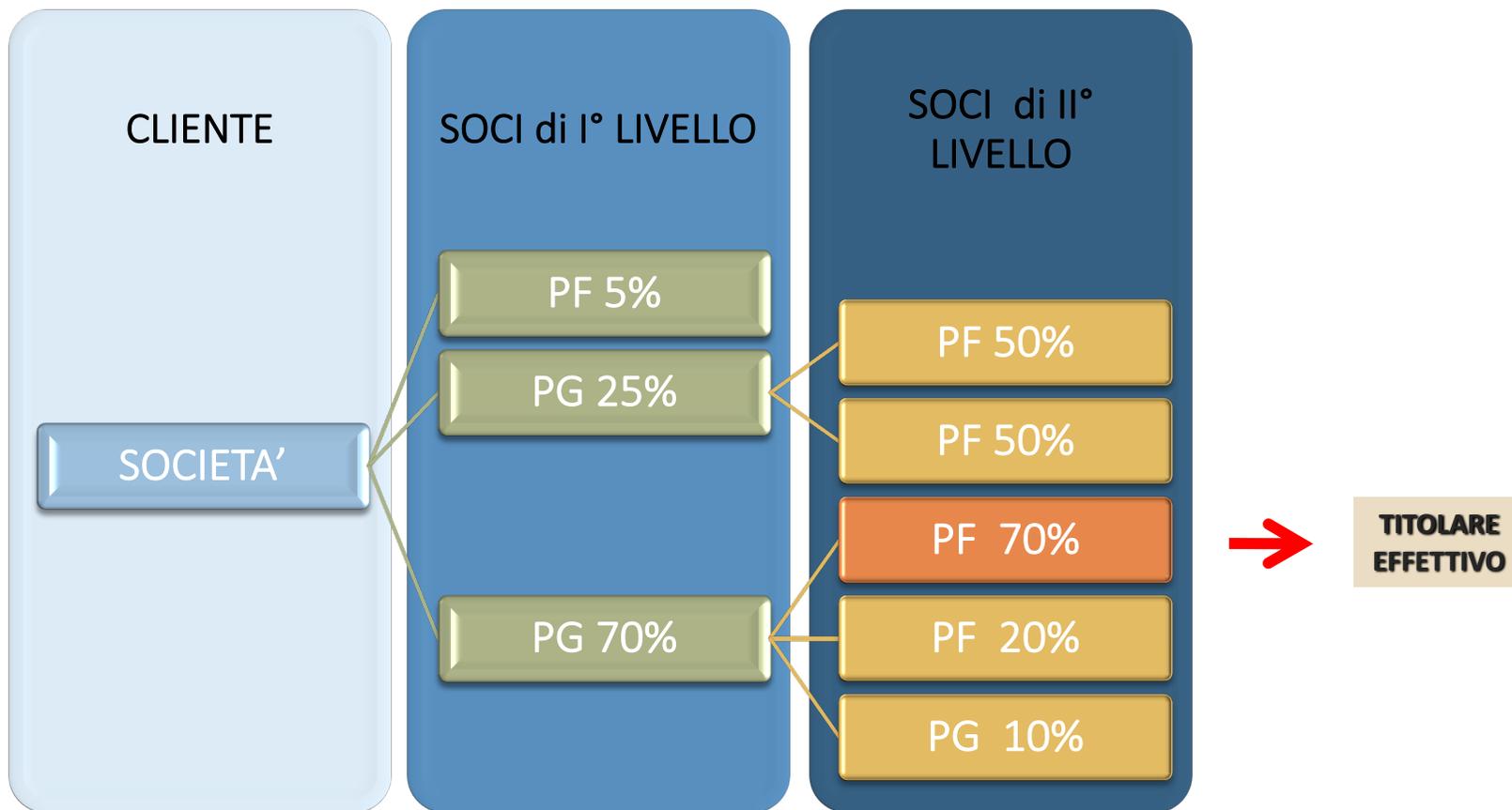


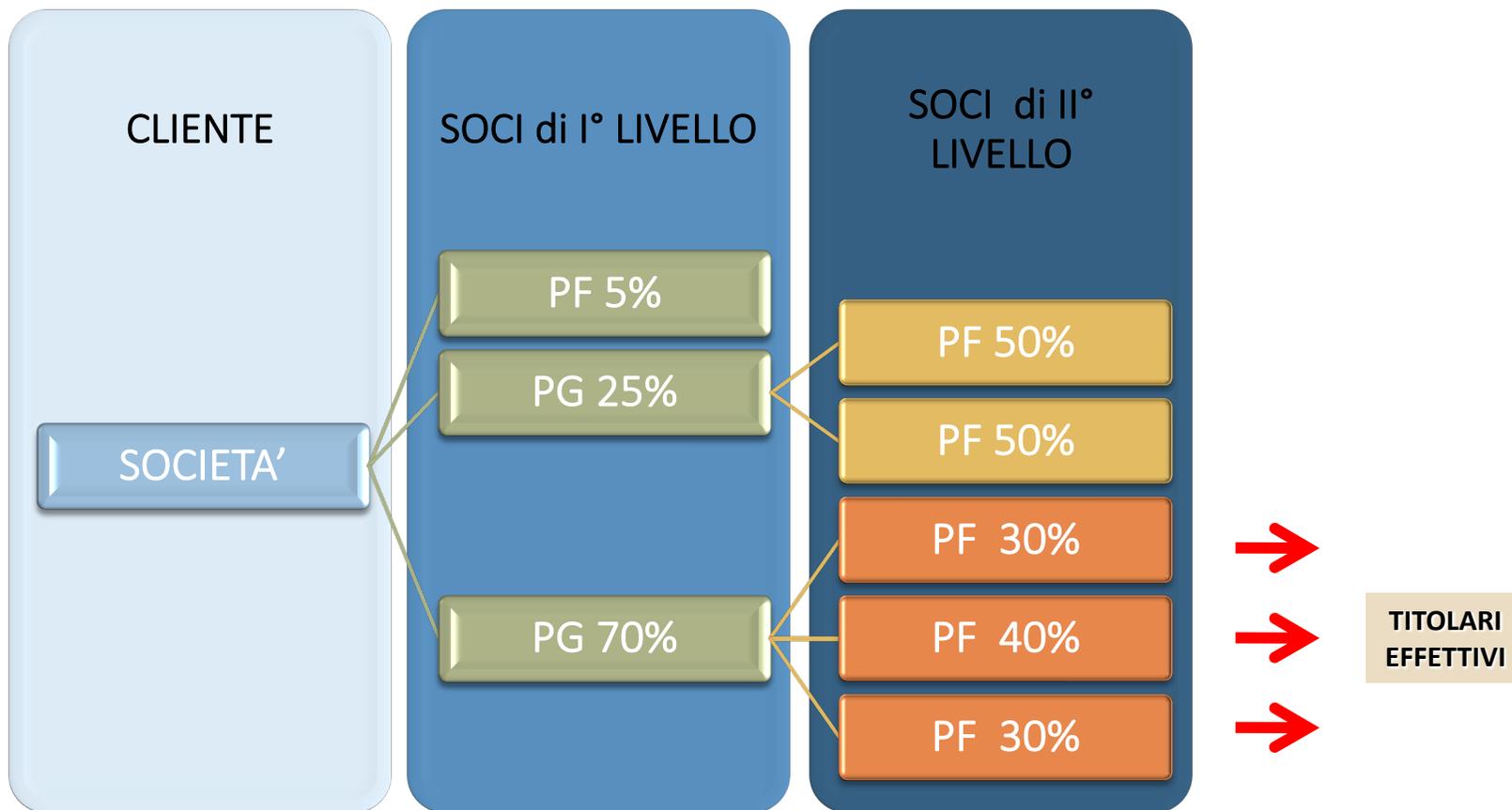
Tranne particolari e ben determinati casi il titolare effettivo esiste sempre

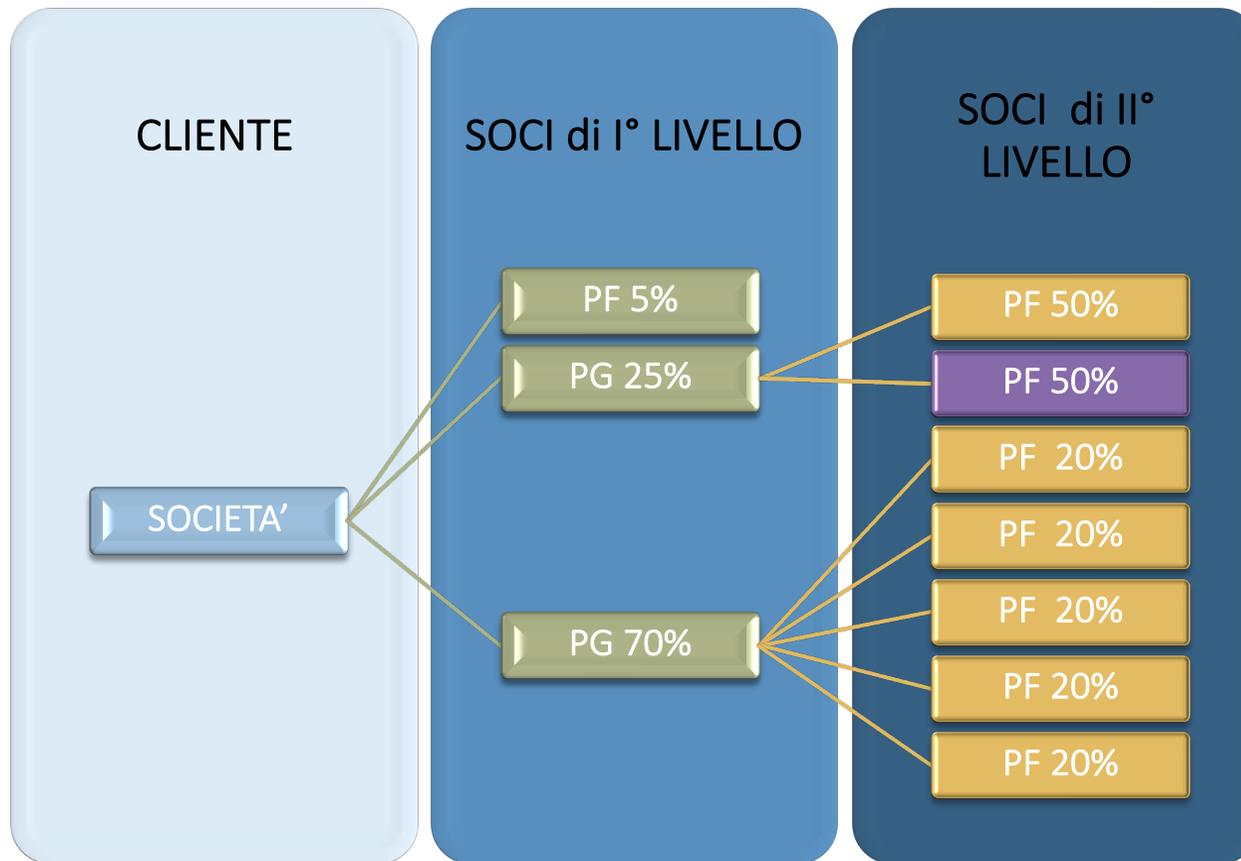


Il titolare effettivo è una (o più) persona fisica

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno **strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.**







In questo caso si dovrà considerare anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente quali ad esempio:

- patti parasociali;
- socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale;
- persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente);
- ecc.

Qualora, sulla base delle verifiche di dati o informazioni effettuate anteriormente all'esecuzione di PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI, ovvero al momento dell'instaurazione di un RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, ovvero, successivamente, sulla base delle risultanze del controllo costante sull'operatività del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, i soggetti designati arrivino a conclusioni diverse sulla titolarità effettiva rispetto a quelle dichiarate dal cliente (ad esempio, perché individuino una persona fisica diversa rispetto a quella indicata dal cliente ovvero ne individuino ulteriori rispetto a quelle dichiarate dal cliente), gli stessi informano il cliente delle risultanze ottenute.



Solo in caso in cui il cliente non condivida tali risultanze, fermi restando gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta qualora ne ricorrano i presupposti, i soggetti designati devono procedere **alla comunicazione così come previsto dall'articolo 24, comma 3 della LEGGE.**

Art. 24

(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22 [...] devono astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari se già avviati. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da titolo alla risoluzione del rapporto di affari.

- *omissis* -

3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.

- *omissis*

La comunicazione relativa all'incoerenza della dichiarazione di titolare effettivo rilasciata dal cliente rispetto all'INDIVIDUAZIONE, all'IDENTIFICAZIONE o alla VERIFICA DELL'IDENTITÀ del titolare effettivo svolta dal soggetto designato:

- a. deve avvenire con le medesime modalità già previste dalla normativa AIF in materia di segnalazione di operazione sospetta;
- b. deve esplicitare i fattori che generano incoerenza, allegando documentazione a supporto;
- c. deve avvenire entro un mese dalla data della dichiarazione del cliente circa il titolare effettivo ovvero dalla successiva data in cui è provato che tale dichiarazione sia pervenuta al soggetto designato.

Profilo economico della clientela

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
- c) **comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;**
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

Profilo economico della clientela

Il soggetto designato deve altresì delineare il PROFILO ECONOMICO del cliente persona fisica/giuridica che richiede lo svolgimento di una PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE o l'instaurazione di un RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA.

- Al riguardo, i soggetti designati si avvalgono delle informazioni fornite dal cliente che delineino il patrimonio e i redditi dello stesso.
- La verifica delle informazioni fornite dal cliente è svolta acquisendo documentazione secondo un approccio basato sul rischio e utilizzando:
 - a. copia ultima dichiarazione/copia dell'ultimo bilancio approvato ivi compresa la nota integrativa, in caso di società di diritto sammarinese;
 - b. copia dell'ultimo bilancio approvato, in caso di associazioni e fondazioni di diritto sammarinese.

Per la clientela estera i soggetti designati devono acquisire copia di analoga documentazione. Qualora la documentazione indicata non sia disponibile, i soggetti designati devono acquisire documentazione contabile e/o finanziaria (ad esempio, dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari esteri, rendicontazione contabile prodotta da fonte attendibile relativa agli ultimi due anni) da cui si possano delineare la dimensione ed i volumi dell'attività economica del cliente.

- qualora non sia stata ancora redatta la documentazione richiesta (ad esempio, nel caso di imprese neo costituite), i soggetti designati devono acquisire la relativa documentazione non appena disponibile, nel caso in cui sia stato instaurato un RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA.

Adeguata verifica ordinaria

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in **presenza del medesimo cliente** ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un **documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente** ai sensi della normativa vigente, del quale viene **acquisita copia in formato cartaceo o elettronico**.

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempier agli obblighi di adeguata verifica (quindi anche le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo).

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti.

Adeguata verifica ordinaria

La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano:

- ❑ i data-base, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione
- ❑ i data-base riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014
- ❑ gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate)
- ❑ I registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva
- ❑ le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*

Adeguata verifica ordinaria

Delimitazione dell'obbligo di adeguata verifica

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Adeguata verifica ordinaria

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

Adeguata verifica semplificata

Art. 26

(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell'ambito della valutazione nazionale o dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'art. 22.

- omissis -

I destinatari possono adottare le seguenti misure semplificate di adeguata verifica:

- a. verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo successivamente all'instaurazione di una RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, se, in base a quanto stabilito dall'Articolo 23 della LEGGE, ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente;
- b. ridurre l'intensità dell'attività di VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE nonché delle modalità di acquisizione dei documenti per i RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA e le PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI (a tal proposito si richiamano gli articoli 40, 41, 42 e 43 della presente Istruzione);
- c. ridurre la frequenza e l'intensità del controllo costante sulle OPERAZIONI effettuate in costanza di un RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, limitatamente alle OPERAZIONI rispetto alle quali il cliente ha richiesto al soggetto designato una PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Adeguata verifica semplificata

In tema di adeguata verifica semplificata:

- i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica del cliente ogni qualvolta si è in presenza di un rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo basso;
- l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in **concreto rilevato dal professionista**;
- sono identificate nell'ambito degli indici **di basso rischio** relativi a tipologie di clienti:
 1. le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva;
 2. le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea;
 3. i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio;
 4. I soggetti vigilati.
- sono identificate nell'ambito degli indici **di basso rischio** relativi a tipologie di prodotti:
 1. amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
 2. assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
 3. consulenza contrattuale
 4. custodia e conservazione di beni e aziende
 5. valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

Adeguata verifica semplificata

I soggetti designati, anche a fronte di misure semplificate di adeguata verifica, devono sempre IDENTIFICARE e VERIFICARE L'IDENTITÀ del titolare effettivo del cliente

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica:

- a) in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un RISCHIO più elevato;
- b) in caso di dubbi sulla veridicità ed autenticità delle informazioni, dati e documenti ottenuti nello svolgimento degli obblighi di adeguata verifica;
- c) nei casi in cui il cliente o il titolare effettivo sia residente o domiciliato o abbia la sede legale in PAESI AD ALTO RISCHIO o PAESI SOGGETTI A CONTROMISURE o in caso di PRESTAZIONE PROFESSIONALE in cui una delle controparti sia residente o domiciliato in tali paesi;
- d) nel caso in cui il cliente si dimostri poco collaborativo o riluttante a fornire le informazioni e documenti richiesti.

Adeguate verifica rafforzata

L'articolo 27 della LEGGE individua le situazioni che pongono un elevato RISCHIO e prevede l'adozione obbligatoria di misure rafforzate di AVC al fine di mitigare tale RISCHIO.

L'adozione di tali misure è prevista nel caso di:

- a. PRESTAZIONI PROFESSIONALI richieste da persone politicamente esposte (art. 27 *bis* della LEGGE);
- b. Situazioni che presentano RISCHI più elevati, individuate nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'art. 16 *bis* della LEGGE;
- c. Situazioni che presentano RISCHI più elevati, individuate dai soggetti designati nell'ambito dell'autovalutazione dei RISCHI di cui all'articolo 16 *quinquies* della LEGGE;
- d. Soggetti che hanno sede legale, domicilio o risiedono in PAESI AD ALTO RISCHIO;
- e. Clienti con LIVELLO DI RISCHIO alto.

Adeguata verifica rafforzata

Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata, previa valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Adeguate verifica rafforzata

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti (*segue*):

- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento
- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo
- consultare fonti aperte e social media

Adeguate verifica rafforzata

Ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate, i soggetti designati, devono necessariamente ALMENO:

- a. assicurare un controllo rafforzato del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, ad esempio aumentando il numero, la frequenza, il livello e la natura dei controlli applicati, nonché la selezione di tipologie di OPERAZIONI (ad esempio aumento di capitale sociale, finanziamenti soci) che necessitano di un ulteriore esame coerentemente con i RISCHI individuati, al fine di determinare se tali OPERAZIONI necessitino di ulteriori approfondimenti al fine di mitigare i RISCHI. Ad esempio, acquisire contratti, fatture ed in generale documenti giustificativi di singole OPERAZIONI;
- b. acquisire le motivazioni ed i documenti giustificativi delle OPERAZIONI richieste o PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI.
- c. svolgere una preliminare valutazione dei valori dichiarati dal cliente finalizzata ad individuare un'eventuale difformità sostanziale (ovverosia, di congruità) con il valore che si ritiene plausibile. Ad esempio in caso di valorizzazione di partecipazioni a bilancio dovrà essere sufficientemente chiaro al soggetto designato, anche acquisendo direttamente dal cliente le informazioni utili a allo scopo, che il valore indicato sia in linea di massima congruo rispetto al valore reale della partecipazione.

Adeguate verifica rafforzata

I destinatari, ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate, possono:

- ✓ adottare MISURE RAGIONEVOLI per stabilire l'origine dei fondi e del il patrimonio del cliente o del titolare effettivo (si vedano in proposito gli articoli in materia di PEP in questa Istruzione), anche mediante acquisizione di informazioni, dati e documenti attendibili che attestino il PROFILO ECONOMICO del cliente;
- ✓ ripetere almeno annualmente le verifiche di cui al punto precedente relative al patrimonio del cliente nel caso di RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA;
- ✓ ottenere maggiori informazioni, dati e documenti sulla professione o sull'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
- ✓ verificare l'ASSETTO PROPRIETARIO e la STRUTTURA DI CONTROLLO del cliente, quando questo non è persona fisica, a cadenza almeno annuale nel caso di RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, mediante verifica sia di documenti forniti dal cliente che provenienti da FONTI AFFIDABILI e FONTI INDIPENDENTI.

Adeguate verifica rafforzata

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti
- consultazione di banche dati liberamente accessibili
- verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione
- maggiore frequenza del controllo costante

Adeguate verifica rafforzata

Con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le “liste” di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell’UE al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>, previa registrazione.

Inoltre per quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce indicazioni a riguardo, prontamente consultabili all’indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/> che rimanda al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite.

Persone Politicamente Esposte

Art. 27 bis

(Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)

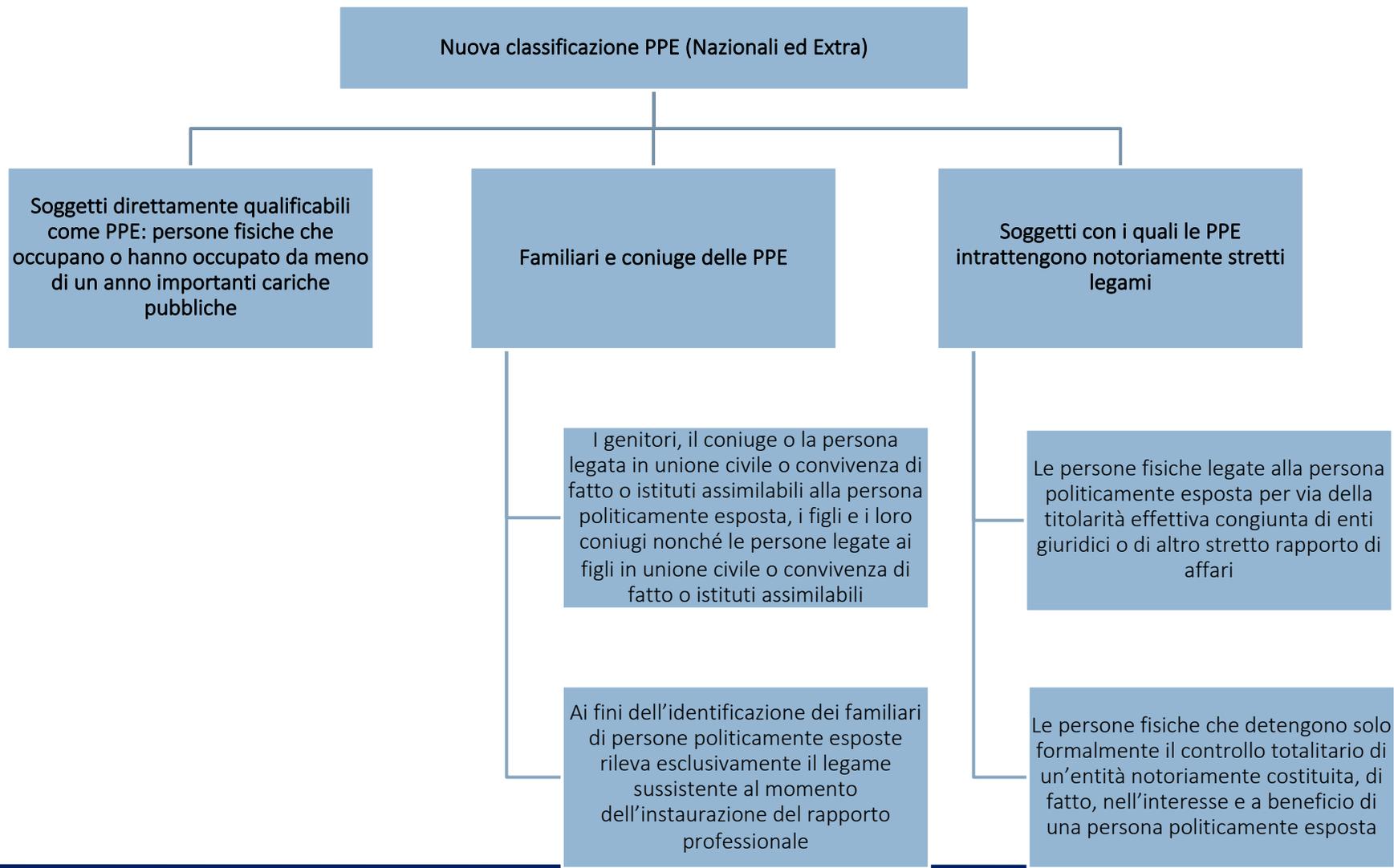
1. I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, i soggetti designati devono:
 - i) ottenere l'autorizzazione dell'Alta Dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
 - ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
 - iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.
3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.
- 4 bis. L'Agenzia, per le persone politicamente esposte residenti in Repubblica, stabilisce quando è possibile adottare misure ordinarie di adeguata verifica, in virtù della tipologia della carica ricoperta e della tipologia di operazioni disposte, secondo un approccio basato sul rischio.

Persone Politicamente Esposte

Ai fini della individuazione delle **Persone Politicamente Esposte** il professionista fa leva sulla collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

In relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolare effettivo qualificabile come Persona Politicamente Esposta, il concetto di titolarità effettiva congiunta si riferisce evidentemente non a tutti i casi in cui una PPE sia socio in affari con uno o più soggetti non PPE, ma solo ai casi in cui lo *status* di persona politicamente esposta di questi ultimi ricorra per effetto, appunto, della titolarità congiunta, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalle norme, di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con taluno dei soggetti titolari delle cariche pubbliche indicate dal legislatore.

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il **soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.**



Persone Politicamente Esposte

Le misure rafforzate di adeguata verifica sono:

a) Adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati in una PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

- ✓ I fondi e patrimonio sono due concetti diversi. Il termine "fondi" indica i fondi o altri beni che sono impiegati in una PRESTAZIONE PROFESSIONALE;
- ✓ stabilire l'origine dei fondi significa acquisire informazioni sulle diverse forme di reddito che hanno generato gli stessi.
- ✓ per quanto riguarda l'origine dei fondi, i soggetti designati devono richiedere una dichiarazione del cliente, ove lo stesso indica in che modo siano stati generati o acquisiti i beni o fondi impiegati nella PRESTAZIONE PROFESSIONALE. Nei casi di PEP con PROFILO DI RISCHIO alto, tale dichiarazione deve essere supportata da documenti di FONTE AFFIDABILE o FONTE INDIPENDENTE;
- ✓ stabilire l'origine del patrimonio significa ottenere informazioni analoghe a quelle previste al superiore punto ii., cioè in che modo il PEP abbia acquisito tale ricchezza (ad esempio quali redditi o altre fonti abbiano generato le ricchezze del PEP), anche attraverso una dichiarazione del cliente;
- ✓ nei casi di PEP con PROFILO DI RISCHIO alto, tale dichiarazione deve essere supportata da documenti di FONTE AFFIDABILE o FONTE INDIPENDENTE;

b) Esercitare un controllo costante rafforzato sul RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA

Controllo continuativo

Nel caso di RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA, la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del RISCHIO del cliente, sulla base del relativo LIVELLO DI RISCHIO è la seguente:

- ogni 6 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO alto;
- ogni 12 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO medio-alto;
- ogni 24 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO medio-basso;
- ogni 36 mesi in caso di LIVELLO DI RISCHIO basso.

FASCICOLO CLIENTE

1. fotocopia documento di riconoscimento (o riferimenti) valido alla data dell'identificazione
2. fotocopia codice fiscale;
3. fotocopia partita iva;
4. visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
5. verbale CDA di nomina;
6. documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
7. eventuale attestazione (adeguata verifica svolta da terzi);
8. copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale);
9. dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione, sullo scopo e sulla natura dell'attività e sui mezzi economici utilizzati;

FASCICOLO CLIENTE

10. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
11. scheda di valutazione del rischio;
12. scheda per l'adeguata verifica della clientela contenente i dati identificativi e le dichiarazioni del cliente;
13. valutazione del rischio;
14. scheda per il controllo periodico;
15. documenti relativi alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione;
16. ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 – 00197 Roma
info@nautilusassociated.it